

Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale

dell'11 febbraio 2004

Il Tribunale penale federale,

visto l'articolo 15 capoverso 1 lettera b della legge del 4 ottobre 2002¹ sul Tribunale penale federale,

adotta il seguente regolamento:

Sezione 1: Spese ripetibili accordate alle parti e indennità concesse ai patrocinatori d'ufficio

Art. 1 Principio

¹ Le spese ripetibili consistono nelle spese di patrocinio.

² Se circostanze particolari lo giustificano, il Tribunale può accordare alla parte un'adeguata indennità per le altre spese indispensabili causate dal processo.

³ Se vince il Ministero pubblico della Confederazione, né quest'ultimo né la Confederazione hanno diritto a un'indennità.

Art. 2 Spese di patrocinio

¹ Le spese di patrocinio comprendono l'onorario e il rimborso delle spese indispensabili, segnatamente quelle di viaggio, di vitto e di alloggio, postali e telefoniche.

² Il presente regolamento non si applica al rapporto tra l'avvocato e la propria parte.

Art. 3 Onorario

¹ L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi.

² Nel caso di avvocati d'ufficio valgono le stesse indennità orarie.

³ Se entro l'udienza finale o entro un termine fissato dal Tribunale non è presentata alcuna nota delle spese, l'onorario è fissato secondo libero apprezzamento.

⁴ Le indennità non comprendono l'imposta sul valore aggiunto.

RS 173.711.31

¹ RS 173.71

Art. 4 Spese

- ¹ Per le copie possono essere calcolati 50 centesimi a pagina.
- ² Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi. Sono rimborsati al massimo:
 - a. per i viaggi, il prezzo del biglietto ferroviario di prima classe;
 - b. per i viaggi in aereo dall'estero, un pacchetto vantaggioso in classe economica;
 - c. 25 franchi sia per il pranzo sia per la cena;
 - d. 150 franchi per pernottamento, colazione compresa.

Sezione 2: Indennità ai testimoni e alle persone informate sui fatti

Art. 5 Principio

- ¹ Ad eccezione dei casi previsti dalla legge, i testimoni hanno diritto a un'indennità e al rimborso delle loro spese indispensabili.
- ² Ai testimoni provenienti da un altro Cantone o dall'estero può essere accordato un anticipo adeguato per le spese che risulteranno loro.
- ³ I testimoni che per le loro deposizioni si rendono sospetti di reato possono essere privati provvisoriamente dell'indennità; se riconosciuti colpevoli di un reato, essi perdono il diritto all'indennità.
- ⁴ I testimoni possono essere tenuti a presentare giustificativi.

Art. 6 Indennità

- ¹ I testimoni ricevono un'indennità forfettaria in funzione del tempo impiegato compresa la durata necessaria del viaggio che varia:
 - a. tra 30 e 100 franchi, se l'intera deposizione non dura più di una mezza giornata;
 - b. tra 50 e 150 franchi al giorno, se dura oltre mezza giornata.
- ² Nel caso di una perdita di guadagno sufficientemente comprovata o resa verosimile, l'indennità oscilla di regola tra i 25 e i 150 franchi l'ora.
- ³ Se circostanze particolari lo giustificano, può essere rimborsata l'effettiva perdita di guadagno. Una perdita di guadagno straordinariamente elevata non viene presa in considerazione.

Art. 7 Spese

¹ Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi. Sono rimborsati al massimo:

- a. per i viaggi, il prezzo del biglietto ferroviario di seconda classe;
- b. per i viaggi in aereo dall'estero, un pacchetto vantaggioso in classe economica;
- c. 25 franchi sia per il pranzo sia per la cena;
- d. 130 franchi per pernottamento, colazione compresa.

² Se per motivi di malattia, infermità, età o per altri motivi, il testimone ha dovuto ricorrere a un mezzo di trasporto speciale, gli vengono rimborsate tutte le spese necessarie. Se per motivi particolari, i testimoni necessitano di una persona d'accompagnamento, quest'ultima ha diritto alla stessa indennità di un testimone.

³ Se circostanze particolari lo giustificano, invece degli importi forfettari possono essere rimborsati i costi effettivi.

Art. 8 Indennità alle persone informate sui fatti

Le persone informate sui fatti e altri terzi che sono interessati da misure probatorie hanno diritto alla stessa indennità dei testimoni.

Sezione 3: Indennità a periti, traduttori e interpreti

Art. 9 Indennità a periti

¹ In linea di massima, i periti sono indennizzati in funzione delle prestazioni fornite. La tariffa è calcolata in base alle necessarie conoscenze professionali e alla difficoltà delle prestazioni; nel caso di periti che esercitano una professione liberale l'indennità è calcolata, di regola, secondo le tariffe in uso nella rispettiva associazione professionale o secondo convenzione. Di regola, l'indennità è fissata in base all'onorario presentato dal perito.

² Prima di incaricare il perito, il Tribunale penale federale può chiedere un preventivo.

³ Se la fattura risulta eccessiva, segnatamente se il mandato non è stato eseguito correttamente o entro i termini prefissati, l'indennità può essere ridotta.

⁴ Per le indennità di viaggio e di vitto nonché per le altre spese dei periti, si applicano, salvo convenzione contraria, le tariffe dell'articolo 4.

Art. 10 Indennità a interpreti e traduttori

¹ Di regola, l'indennità per gli interpreti e i traduttori oscilla tra i 60 e i 120 franchi l'ora. La tariffa è calcolata in funzione delle necessarie conoscenze linguistiche e professionali (segnatamente diploma professionale, laurea in lingue, formazione equivalente o esperienza professionale comparabile).

² Se la fattura risulta eccessiva, segnatamente se il mandato non è stato eseguito correttamente o entro i termini prefissati, l'indennità può essere ridotta.

³ Per le indennità di viaggio e di vitto nonché per le altre spese, si applicano, salvo convenzione contraria, le tariffe dell'articolo 7.

⁴ Le indennità non comprendono l'imposta sul valore aggiunto.

Sezione 4: Disposizione finale

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2004.

11 febbraio 2004

In nome del Tribunale penale federale:

Il presidente, Alex Staub

La segretaria generale, Mascia Gregori Al-Barafi